



REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

REGIONE ABRUZZO
GAL MAIELLA VERDE

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA
COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA
MISURA 3.1.2 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 A VALERE SULLA
SOTTOMISURA 4.1.3

A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE

Azione 2 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”
PSL GAL MAIELLA VERDE

Indice

PARTE I	3
FINALITÀ	3
Articolo 1 - Premessa	3
Articolo 2 - Obiettivi	3
PARTE II	3
AZIONI, TERRITORI E SOGGETTI INTERESSATI	3
Articolo 3 - Azioni interessate	3
Articolo 4 - Ambito territoriale di intervento	4
Articolo 5 - Soggetti beneficiari	4
Articolo 6 - Affidabilità del soggetto beneficiario	4
Articolo 7 - Requisiti di ammissibilità	4
PARTE III	5
PROCEDURE PER L' ACCESSO AGLI AIUTI	5
Articolo 8 - Fascicolo aziendale	5
Articolo 9 - Domanda di aiuto	5
Articolo 10 - Concessione dei contributi	6
Articolo 11 - Documentazione	9
Articolo 12 - Errori palesi	10
Articolo 13 - Criteri per la selezione delle domande di aiuto	11
Articolo 14 - Domanda di pagamento	11
Articolo 15 - Anticipi	11
Articolo 16 - Acconti	12
Articolo 17 - Saldi	13
Articolo 18 - Controlli in loco	15
PARTE IV	15
AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	15
Articolo 19 - Criteri generali	15
Articolo 20 - Spese ammissibili	16
Articolo 21 - Spese non ammissibili nell'ambito della misura	16
Articolo 22 - Decorrenza per l'ammissibilità delle spese	16
Articolo 23 - Modalità di pagamento	17
Articolo 24 - Parziale esecuzione dei lavori	17
Articolo 25 - Varianti in corso d'opera	17
Articolo 26 - Proroghe	18
PARTE V	18
INTENSITÀ DEGLI AIUTI E RISORSE DISPONIBILI	18
Articolo 27 - Agevolazioni previste	18
Articolo 28 - Risorse finanziarie disponibili	19
Articolo 29 - Recesso dagli impegni	19
Articolo 30 - Cause di forza maggiore	19
Articolo 31 - Controlli ex post	19
PARTE VI	19
RIDUZIONI ESCLUSIONI E SANZIONI	19
Articolo 32 - Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento	19
Articolo 33 - Sanzioni	20
Articolo 34 - Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post	20
Articolo 35 - Disposizioni finali	20

ALLEGATO 1	Territorio interessato dal PSL del GAL Maiella Verde
ALLEGATO 2	Dichiarazione sul regime De Minimis
ALLEGATO 3	Modello dichiarazioni richieste dal bando (domanda di aiuto)
MODELLO A	Modello liberatoria
MODELLO B	Elenco dei documenti giustificativi di spesa
MODELLO C	Delega per la presentazione delle domande
MODELLO D	Richiesta di accesso per la compilazione delle domande om-line tramite portale SIAN

PARTE I

FINALITÀ

Articolo 1 - Premessa

Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della Misura 4.1 - Sottomisura 4.1.3 - Azione 2 – “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” prevista dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2007/2013 del GAL Maiella Verde approvato con DGR n. 643 del 8 ottobre 2012.

Gli Allegati 1,2,3 e i Modelli A,B,C,D costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

La procedura è quella del “Bando aperto – stop and go” che permette di mantenere aperto il bando per un periodo di tempo lungo, al fine di favorire il completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Il bando prevede 2 momenti/step diversi e successivi per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla presente azione; le domande di aiuto potranno essere presentate:

- In occasione del 1° momento/step a partire dal 1° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione;
- In occasione del 2° momento/step a partire dal 61° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 90° giorno successivo alla pubblicazione;

Al termine di ogni singolo momento/step sarà predisposta la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili.

Articolo 2 - Obiettivi

Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della Sottomisura 4.1.3 - Azione 2 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” prevista dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2007/2013 del GAL Maiella Verde approvato con DGR n. 643 del 8 ottobre 2012.

Il presente bando è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Sottomisura 4.1.3 - Azione 2 del P.S.L.

L'azione concorre direttamente al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici del PSL:

- obiettivo specifico 1 del PSL “Terre di valore” che riguarda gli investimenti aziendali (innovazioni e miglioramento qualità) e la realizzazione miglioramento di punti vendita aziendali e piccolo comm. (Ob. Operativi 1.1 Miglioramento processi trasformazione e 1.2 Sviluppo filiera breve);
- obiettivo specifico 3 del PSL “Terre ospitali”, che riguarda la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione e orientamento e accompagnamento di progetti di impresa rurale (Ob. Operativo 3.4 Creazione di impresa rurale).

Tale azione contribuisce al perseguimento di alcuni obiettivi specifici dell'Asse 3, con particolare riferimento al “Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali” agendo sul versante della diversificazione delle attività economiche extra - agricole. Indirettamente l'azione favorisce il raggiungimento dell'obiettivo del “Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni”.

Coerentemente con le strategie adottate dalla Regione Abruzzo, l'Azione concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi operativi indicati della scheda di misura del PSR:

- Creazione e sviluppo di microimprese operanti nei settori “tradizionali” dell'artigianato e del piccolo commercio.

PARTE II

AZIONI, TERRITORI E SOGGETTI INTERESSATI

Articolo 3 - Azioni interessate

La Misura 312 del PSR cui la Sottomisura 4.1.3 - Azione 2 del PSL del GAL Maiella Verde fa riferimento è articolata nelle seguenti linee d'azione. Che possono essere attivate anche singolarmente:

1. Sviluppo delle attività artigianali “tradizionali”:

Tale linea d'azione sostiene i processi di sviluppo delle microimprese artigiane esistenti e la creazione di nuove microimprese del settore, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.

A tal fine sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. Acquisizione di immobilizzazioni materiali:
 - Macchinari, strumenti e attrezzature;
 - Opere murarie, arredi ed impianti, necessarie al funzionamento dei beni se funzionalmente correlate agli investimenti sopraindicati;
 - Ristrutturazione/adeguamento di immobili (con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile).
- b. Acquisto di immobilizzazioni immateriali comprese le consulenze tecniche:
 - brevetti e licenze (incluso software);
 - know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

2. Sviluppo delle attività commerciali:

Tale linea d'azione persegue l'obiettivo di integrazione del sistema economico rurale con strutture commerciali di microimprese, anche attraverso la creazione di nuove microimprese e/o lo sviluppo e/o l'aggregazione stabile e/o la qualificazione di quelle esistenti. L'azione opera con agevolazioni agli investimenti materiali ed immateriali effettuati dall'impresa, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.

A tal fine sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- a. Adeguamento/restauro/recupero d'immobili (opere murarie, arredi ed impianti), con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b. Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, mezzi mobili funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, e, comunque, utilizzati a servizio dell'unità locale interessata dal progetto da agevolare, spese per la realizzazione di impianti per la sicurezza;
- c. Acquisto di software, tecnologie, servizi e consulenze necessarie alla realizzazione del progetto di investimento ed alla qualificazione del sistema distributivo tra cui progettazioni dei fabbricati e degli impianti, sia generali sia specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- d. Adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature allo scopo di uniformarsi ai requisiti richiesti in materia di normativa igienico – sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente.

Articolo 4 - Ambito territoriale di intervento

Gli interventi dovranno essere realizzati sul territorio interessato dal PSL del GAL Maiella Verde nelle macroaree C (collina interna) e D (area montana). L'allegato 1 riporta l'elenco dei comuni facenti parte del GAL con le relative macroaree di appartenenza.

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

Beneficiari dell'aiuto sono le Microimprese, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003, - imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro - anche di nuova costituzione, operanti nei settori Artigianato e Commercio.

Articolo 6 - Affidabilità del soggetto beneficiario

Sono considerate inammissibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili in applicazione dell'articolo 26 del Regolamento CE n. 1975/2006.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Articolo 7 - Requisiti di ammissibilità

Per imprese di "nuova costituzione" si intendono quelle costituite dopo il 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda da soggetti non già titolari o soci d'impresa nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

Sono comprese in questa definizione anche le imprese costituite nelle more dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane o del registro delle imprese.

E' esclusa la realizzazione di nuovo impianto (inteso come nuovo edificio). Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

Le domande di sostegno devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- presentare un piano di investimenti coerente con gli obiettivi del bando;
- impegnarsi alla conduzione dell'azienda oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento e a non apportare modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;

- impegnarsi a non distogliere dal previsto impiego per almeno 5 anni gli investimenti relativi a impianti, macchine, macchinari e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento;

L'impresa/azienda deve:

- essere titolare di partita I.V.A.;
- essere iscritta o aver avviato l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane o del registro delle imprese;
- essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;
- rispettare i limiti minimi e massimi di spesa previsti;
- rispettare i requisiti comunitari applicabili all'investimento;
- essere proprietaria o affittuaria dell'immobile su cui si realizza l'intervento. Nel caso di affitto, il relativo contratto dovrà prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d'uso ovvero 10 anni per investimenti strutturali e 5 per gli altri investimenti dalla data dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere;
- presentare una domanda completa della documentazione richiesta.

L'impresa oggetto dell'investimento non deve rientrare tra le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

La costituzione del fascicolo aziendale, di cui al successivo articolo 8, ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l'accesso agli aiuti previsti dal presente bando.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo si rinvia al documento del Ministero delle Politiche "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" – intesa Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

PARTE III

PROCEDURE PER L'ACCESSO AGLI AIUTI

Articolo 8 - Fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. A.C.I.U. 2005.210 del 20/04/2005 "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – Elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" e successive integrazioni e variazioni.

In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento, non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo e non si potrà procedere alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento (Reg. CE n. 1975/2006) di cui ai successivi articoli.

Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l'accesso ai contributi previsti dal presente bando.

Articolo 9 - Domanda di aiuto

Le domande di aiuto costituiscono richiesta di adesione alla Azione del P.S.L. cui fa seguito la verifica della ammissibilità in relazione ai requisiti di accesso e alle priorità previste.

Come già evidenziato, la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è operazione propedeutica alla presentazione di qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all'avvio di qualunque procedimento amministrativo.

Le domande di aiuto, quindi, devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate agli esiti dei controlli previsti dal SIGC sul fascicolo stesso.

Il presente Bando sarà pubblicato:

- sul BURA
- sulla bacheca informativa del GAL;
- sugli albi pretori delle Comunità Montane Socie del GAL, dei Comuni ricadenti nell'area Leader di riferimento e degli altri partner del GAL;
- sul sito web del GAL <http://www.maiellaverde.it>, della Regione Abruzzo e della Rete Rurale Nazionale;
- per estratto, su almeno un quotidiano ad ampia diffusione regionale.

Presentazione

Le domande di aiuto a valere sul presente avviso pubblico possono essere presentate:

1. In occasione del 1° momento/step a partire dal 1° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione;
2. In occasione del 2° momento/step a partire dal 61° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 90° giorno successivo alla pubblicazione;

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

Al termine di ogni singolo momento/step sarà predisposta la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili.

Le domande di aiuto devono essere compilate, rilasciate, stampate e firmate da parte del legale rappresentante del richiedente e trasmesse ad AGEA per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio delle singole domande sul portale SIAN, presentate in formato cartaceo unitamente alla documentazione prescritta, al "GAL Maiella Verde Soc. Cons. a r.l." Via Frentana n. 50, 66043 Casoli (CH) a mezzo Raccomandata A/R. Sulla busta chiusa, oltre all'indirizzo del mittente, va riportata obbligatoriamente la dicitura "Domanda di adesione P.S.L. – Misura 4.1 - Sottomisura 4.1.3 - Azione 2", la omessa indicazione non consentirebbe l'individuazione del procedimento di riferimento.

I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione della domanda per via telematica sono i CAA o altro soggetto abilitato, che hanno ricevuto da parte del beneficiario un mandato scritto mediante apposito modulo (Modulo C allegato), previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN al Responsabile delle Utenze della Regione Abruzzo (Modulo D allegato);

Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla univocamente.

La data di presentazione delle domande di aiuto coincide con la data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio informatico).

Gli investimenti potranno iniziare successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari.

Articolo 10 - Concessione dei contributi

➤ ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ

Le domande di aiuto ricevute in forma cartacea dal GAL Maiella Verde, dopo essere state protocollate e codificate, saranno sottoposte ad a verifica di ricevibilità. L'esame di ricevibilità delle domande pervenute è affidata al Responsabile Amministrativo del GAL Maiella Verde.

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- presentate in data antecedente a quella prevista, ovvero oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo;
- con mancata o errata indicazione del CUAA;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- prive della documentazione richiesta;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN.

Dell'esclusione sarà data espressa comunicazione al soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

➤ VALUTAZIONE E PROPOSTA DI AMMISSIBILITÀ, ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO E PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE ELENCHI

Successivamente al termine di presentazione delle domande di aiuto in forma cartacea, per ogni singolo momento/step. Il GAL Maiella Verde nominerà gli istruttori che saranno responsabili delle procedure di valutazione di ammissibilità delle singole domande di aiuto. Della nomina sarà data espressa comunicazione al soggetto richiedente l'aiuto ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Per le domande valutate ricevibili si procederà con l'istruttoria di ammissibilità.

Non saranno ritenute ammissibili:

- le domande che non supereranno il controllo amministrativo volto a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'art. 26 del reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nel PSR 2007 – 2013 della Regione Abruzzo e nel presente bando.
- le domande presentate da imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- le domande presentate da richiedenti che risultano essere inaffidabili in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che hanno realizzato a partire dal 01/01/2000;
- i richiedenti che nell'anno civile in cui viene presentata la domanda di aiuto o in quello precedente hanno subito revoche per la stessa misura ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Reg. (UE) 65/2011.

Il lavoro di istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto presentate prevede:

per i progetti a carattere materiale

- sopralluogo (visita in situ) presso il destinatario degli aiuti/contributi per l'esame della situazione iniziale, in fase di istruttoria della domanda di aiuto, e successivo per verificare la realizzazione del progetto sulla base della documentazione presentata;
- l'esame degli elaborati progettuali presentati e dei computi metrici estimativi e consuntivi così come richiesto dal bando;
- l'esame delle autorizzazioni richieste dal bando (in merito al rispetto dei vincoli urbanistici, paesistici, sanitari, ambientali, ecc)
- la verifica della congruità dei costi e della loro ammissibilità;
- l'esame della relazione di fattibilità tecnico-economica per la domanda di aiuto;
- la richiesta di eventuali integrazioni in funzione di particolari esigenze tecniche e/o amministrative.

per i progetti a carattere immateriale

- l'esame del progetto e della relativa analisi dei prezzi;
- la verifica dell'ammissibilità dei costi e della loro ammissibilità rispetto all'analisi dei prezzi;
- l'esame della relazione di fattibilità tecnico-economica per la domanda di aiuto;
- la richiesta di eventuali integrazioni in funzione di particolari esigenze tecniche e/o amministrative.

La fase istruttoria si concluderà con la redazione da parte dell'istruttore incaricato di un verbale di istruttoria che determinerà l'ammissibilità o inammissibilità della domanda di aiuto, il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi, il contributo concedibile, le motivazioni che hanno causato la non ammissibilità parziale o totale della domanda valutata.

Per i progetti che prevedono interventi di natura edile per i quali è prevista la trasmissione della documentazione integrativa da parte del beneficiario successivamente all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, la concessione definitiva è legata alla positiva verifica da parte dell'istruttore incaricato delle autorizzazioni necessarie e dei documenti integrativi richiesti dal GAL.

- PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA REGIONALE DELLE DOMANDE AMMISSIBILI, INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI QUELLI NON AMMISSIBILI

Terminata la prima fase istruttoria, Il GAL Maiella Verde predisporrà e approverà la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi e priorità, definendo quelle finanziabili totalmente, parzialmente e non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Nell'impossibilità di finanziare l'ultima domanda d'aiuto in graduatoria si procederà al suo finanziamento parziale.

Relativamente alle domande non ammesse, la struttura destinataria forma un elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione e stabilisce le forme e i tempi dell'eventuale riesame.

Il GAL comunica ai beneficiari l'esito dell'istruttoria delle domande di aiuto ammissibili e l'eventuale richiesta di documentazione integrativa per il riesame delle domande di aiuto non conformi. In tale caso, la struttura destinataria comunica ai beneficiari l'esito del riesame e stabilisce un termine per il ricevimento della documentazione integrativa.

Per il secondo momento/step sarà adottata la stessa procedura descritta nei precedenti commi del presente punto.

➤ CONCESSIONE CONTRIBUTI E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Dopo avere approvato la prima graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo e finanziate, il GAL Maiella Verde comunicherà l'esito dell'istruttoria a tutti i soggetti richiedenti l'aiuto ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e richiederà l'eventuale documentazione integrativa prevista per gli interventi di edilizia di cui al presente bando.

Per gli interventi di edilizia, i beneficiari delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili dovranno presentare la documentazione integrativa prevista entro massimo 60 (sessanta) giorni continuativi dalla relativa richiesta da parte del GAL. La concessione definitiva è legata alla positiva verifica da parte dell'istruttore incaricato delle autorizzazioni necessarie e dei documenti integrativi richiesti dal GAL.

Il GAL notificherà alle ditte ammesse a finanziamento il provvedimento di concessione definitiva con Raccomandata A/R. Il beneficiario entro dieci giorni dalla ricezione, con Raccomandata A/R, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, dovrà confermare al GAL la volontà di attuare l'intervento sottoscrivendo e rinviando l'apposita dichiarazione allegata alla comunicazione.

Il provvedimento di concessione, oltre gli aspetti specifici, conterrà almeno i seguenti impegni ed obblighi per il beneficiario:

1. concludere tutte le attività/operazioni finanziate entro i termini previsti nel progetto approvato e nel provvedimento la concessione del finanziamento da parte del GAL;
2. fornire i dati relativi necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
3. inviare al GAL, ed alle scadenze fissate, l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, corredata da copia conforme all'originale della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate, comprensiva delle quietanze di pagamento, per il successivo inoltro all'Organismo Pagatore;
4. costituire e conservare il fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice della domanda di aiuto;
5. apporre sull'intera documentazione portata in rendicontazione sul PSL, anche a mezzo di idoneo timbro, la dicitura: "Progetto cofinanziato dal PSR Abruzzo 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 4 - Leader, PSL GAL Maiella Verde; Misura 4.1, Sottomisura 4.1.3, Azione 2".
6. comunicare al GAL, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle attività cofinanziate, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
7. custodire in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento dalla competente Misura del PSL. Al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà avvenire almeno fino a tre anni successivamente alla conclusione del PSR. In particolare, dovranno essere custoditi gli originali della documentazione amministrativa e contabile (gare, progetti, impegni, liquidazioni, documentazione di spesa e relativi pagamenti, ecc);
8. inviare al GAL, unitamente al rendiconto dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, una relazione tecnica delle stesse accompagnata dall'attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero dall'attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti;
9. garantire alle strutture competenti del GAL, di AGEA, della Regione, dei servizi ispettivi della Commissione europea, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanziamento dal PSL;
10. restituire ad AGEA le somme percepite non riconosciute ammissibili (dal GAL, da AGEA, dalla Regione, dallo Stato, dalla UE), maggiorate degli interessi legali;
11. garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
12. utilizzare in modo evidente il logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg (CE) 1974/2006.

Dalla data di ricezione di notifica della concessione decorreranno i termini per l'esecuzione degli interventi.

Gli interventi oggetto del finanziamento dovranno essere ultimati, fatturati, pagati e rendicontati, completi delle eventuali autorizzazioni finali prescritte, entro 12 mesi dalla data di ricezione della notifica per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere edili e 6 mesi per interventi di solo acquisto di macchine e attrezzature agricole;

Il Gal, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere proroghe ai termini stabiliti se debitamente motivate sulla base dei tempi massimi a disposizione per le liquidazioni.

Il mancato rispetto di questi termini comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

La graduatoria, l'elenco delle domande ammissibili, di quelle finanziabili e di quelle non ammissibili saranno pubblicate sul sito web del GAL.

Il GAL provvederà alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla Misura dal P.S.L. e al monitoraggio del programma.

Per il secondo momento/step sarà adottata la stessa procedura descritta nei precedenti commi del presente punto.

Articolo 11 – Documentazione

Le richieste di aiuto dovranno essere corredate, pena la decadenza della loro validità, della documentazione riportata nel seguente indice secondo le occorrenze per l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento (in copia unica) e non possono essere integrate:

1. copia della domanda compilata e rilasciata in via telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante del richiedente con copia del documento di identità in corso di validità;
2. indice dei documenti trasmessi;
3. copia del fascicolo aziendale;
4. progetti esecutivi;
5. relazione tecnico economica, tramite la quale sia possibile valutare la validità del progetto, la convenienza economica e la fattibilità dell'investimento rispetto alla struttura economico – finanziaria aziendale, anche in termini di sostenibilità economica e finanziaria nel tempo degli investimenti proposti e quantificare la nuova occupazione che gli interventi sono in grado di creare;
6. certificato della C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
7. lettera di referenza bancaria rilasciata da uno o più Istituti di Credito e/o Confidi;
8. dichiarazione di impegno a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le macchine, i macchinari e le attrezzature, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento;
9. dichiarazione di non aver beneficiato, per gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, di altri contributi comunitari, nazionali, regionali o comunque pubblici;
10. dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis nell'ultimo triennio o, qualora ne avesse beneficiato, dello strumento finanziario e dell'ammontare del contributo ricevuto;
11. per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre apposita deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiamano l'atto costitutivo e/o lo statuto nonché gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari;
12. dichiarazione di impegno a partecipare alle azioni collettive di sistema promosse dal Gal;
13. dichiarazione di impegno a rispettare le norme di pubblicità di cui all'allegato VI del Reg. 1974/2006;
14. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), della ditta richiedente che attesti il rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali, o richiesta inoltrata all'INPS. Nel caso di sola richiesta della documentazione all'INPS, il DURC deve essere presentato al GAL entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
15. attestazione da cui si evinca che la ditta non è iscritta all'INPS e all'INAIL (solo nei casi in cui non sia previsto il rilascio del DURC o del documento di regolarità contributiva);
16. dichiarazione di non avere l'obbligo d'iscrizione ad enti assistenziali e previdenziali (nel caso ricorrano le condizioni);
17. titolo di proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento o contratto di locazione;
18. dichiarazione di accettare le prescrizioni stabilite nell'atto di concessione del contributo;
19. dichiarazione di esonerare il G.A.L. MAIELLA VERDE da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa per qualsiasi titolo;
20. dichiarazione di esonerare il G.A.L. MAIELLA VERDE da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione e della realizzazione dell'intervento, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare il G.A.L. da ogni azione o molestia;
21. preventivi in originale (la trasmissione via fax corrisponde a testo originale) che debbono essere riferiti a beni analoghi per caratteristiche tecniche e qualitative tra ditte in concorrenza tra loro, datati e sottoscritti dalle stesse ditte fornitrici, per l'acquisto delle attrezzature, degli strumenti, degli arredi, degli impianti, dei macchinari e dei programmi informatici; in questo caso è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza. La scelta operata dal richiedente sarà giustificata da una specifica relazione tecnico/economica, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, riportante le motivazioni dei criteri seguiti per la scelta medesima, qualora non sia scelto il preventivo più basso. Nel caso in cui i parametri tecnici incidano in maniera preponderante rispetto a quelli economici la relazione, sottoscritta dal tecnico, dovrà spiegare le motivazioni della scelta.
Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto della richiesta di finanziamento.
22. per i lavori di natura edile:

- A) relazione tecnica, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto;
- B) computo metrico estimativo dettagliato delle opere da realizzare, redatto sulla base dell'elenco regionale dei "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo" (denominato "prezzario A.N.C.E.") in vigore alla data di presentazione della domanda. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario; per le opere a preventivo (opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti specifici e voci non contemplate nel prezzario A.N.C.E.), l'individuazione della spesa dovrà essere fatta sulla base d'offerta contenuta nei preventivi dettagliati di almeno tre ditte concorrenti. Occorre predisporre apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto corredato da relazione tecnico economica, contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non è possibile individuare più fornitori, dichiarazione da parte del richiedente e del tecnico progettista che attesti, dopo una approfondita indagine di mercato, l'impossibilità di rilevare altre ditte concorrenti;
- C) planimetria in scala 1:2.000 (o 1:1.000) per l'individuazione dell'area oggetto di intervento e di tutte le strutture edilizie ricadenti nella stessa e planimetria in scala 1:500 (o 1:200) per gli eventuali interventi di sistemazione esterna;
- D) elaborati grafici, riportanti i dati di identificazione del progetto comprensivi di: piante, sezioni significative e prospetti in scala 1:100 (o 1:50) che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto; in particolare i disegni dovranno riportare: le dimensioni geometriche esterne/interne – la destinazione dei locali – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale;
- E) documentazione fotografica originale, da più punti di osservazione da segnalare in planimetria, che mostri l'immobile da recuperare nello stato di conservazione anteriore all'intervento di recupero. Le fotografie dovranno consentire di riscontrare con i disegni architettonici, la consistenza del fabbricato allo stato precedente l'intervento.

Inoltre, per gli interventi di natura edile, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, i soggetti beneficiari ammissibili, dovranno presentare entro massimo 60 (Sessanta) giorni continuativi dalla relativa richiesta da parte del GAL, la seguente documentazione integrativa:

- a. permesso di costruire, provvedimento conclusivo, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Denuncia di Inizio Attività (D.I.A. o Super D.I.A.);
- b. autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori sulla data di presentazione della S.C.I.A. o D.I.A. con indicazione dell'autorità competente destinataria;
- c. autodichiarazione nella quale la ditta e il Direttore dei Lavori dichiarano che:
 - Il progetto è cantierabile;
- d. attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
- e. parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
- f. dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio.

Gli elaborati progettuali e la relazione tecnica indicati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici e dalla ditta richiedente.

La documentazione a corredo della domanda e quella presentata prima della concessione del contributo deve essere in corso di validità alla data di presentazione degli stessi.

I documenti elencati nel presente articolo sono ritenuti essenziali e pertanto la mancata presentazione degli stessi nei termini stabiliti dal presente bando comporta l'automatica inammissibilità della domanda di aiuto.

Articolo 12 - Errori palesi

In caso di errori palesi o sanabili, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione.

Si considerano palesi o sanabili i seguenti errori:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, ecc.), salvo quelli che determinano la non ricevibilità;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, eventualmente risultanti da verifiche di coerenza (errori aritmetici, discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda, discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa, ecc.) salvo quelli che determinano la non ricevibilità.

Non sono considerati errori palesi o sanabili:

- errata o mancata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla copia cartacea della domanda di aiuto;
- assenza di copia del documento di identità del richiedente);
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale.

Gli errori palesi o sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 10 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda cartacea al GAL.

Articolo 13 - Criteri per la selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti requisiti Soggettivi e Oggettivi che devono emergere dalla domanda:

Criteri Soggettivi	
Persone fisiche:	
Soggetto beneficiario donna	Punti 30
Soggetto beneficiario con età inferiore a 40 anni	Punti 20
Soggetto beneficiario appartenente a categorie protette	Punti 10
Persone giuridiche:	
Società a maggioranza di componenti di sesso femminile	Punti 30
Società con età media di soci inferiore a 40 anni	Punti 20
Società con componenti appartenenti a categorie protette	Punti 10
Criteri Localizzativi	
Imprese ricadenti nella macroarea D	Punti 10
Criteri Oggettivi	
Utilizzo di materiale primario proveniente dal settore Agro forestale regionale	Punti 20
Commercializzazione di prodotti tipici locali individuati come di seguito indicato: 1) prodotti di qualità elencati nella misura 1.3.2. del PSR Abruzzo 2007/2013; 2) prodotti minori, di nicchia e tipici elencati nella determinazione direttoriale n. DH39 datata 8/3/2010 e s. m. i.	Punti 15
Integrazione degli interventi in itinerari di turismo rurale riconosciuti dalla Regione	Punti 10
Interventi integrati fra tutte le due azioni della misura	Punti 10

A parità di punteggio avranno priorità le aziende condotte da titolari con minore età anagrafica.

In caso di ulteriore parità di punteggio, precede il progetto che prevede il contributo pubblico ammissibile più basso.

Articolo 14 - Domanda di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (A.G.E.A.) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo gli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con A.G.E.A.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata utilizzando i modelli predisposti di concerto con A.G.E.A.

I beneficiari della Sottomisura 4.1.3 Azione 2 possono, successivamente alla concessione, richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma, di acconto in corso d'opera e di saldo finale secondo le seguenti modalità:

- erogazione di acconto in corso d'opera per un importo massimo del 50% del contributo spettante a seguito dell'accertamento parziale delle opere realizzate pari al 50% dell'intero investimento;
- liquidazione del saldo del contributo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti.

Nel caso di investimenti il cui importo di contributo pubblico concesso è inferiore a € 15.000,00 si farà luogo solo al saldo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti con esclusione dell'acconto del contributo.

Per ottenere l'erogazione dell'acconto o del saldo finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una apposita domanda di pagamento

I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande di pagamento per via telematica sono i CAA o altro soggetto abilitato, che hanno ricevuto da parte del beneficiario un mandato scritto mediante apposito modulo, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN al Responsabile delle Utenze della Regione Abruzzo;

Articolo 15 - Anticipi

Per questa Azione non è prevista l'erogazione di anticipazioni

Articolo 16 - Acconti

I beneficiari potranno richiedere un acconto sul contributo concesso, la domanda di pagamento dovrà essere compilata, rilasciata, stampata e firmata da parte del legale rappresentante del richiedente e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio della domanda sul portale SIAN, presentata in formato cartaceo unitamente alla documentazione prescritta, al "GAL Maiella Verde Soc. Cons. a r.l." Via Frentana n. 50, 66043 Casoli (CH) a mezzo Raccomandata AR. Sulla busta, oltre all'indirizzo del mittente, va riportata obbligatoriamente la dicitura "Domanda di adesione P.S.L. – Misura 4.1 - Sottomisura 4.1.3 - Azione 2", la omessa indicazione non consentirebbe l'individuazione del procedimento di riferimento.

La documentazione che il beneficiario dovrà produrre al GAL è la seguente:

1. copia della domanda compilata e rilasciata in via telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante del beneficiario con copia del documento di identità in corso di validità;
2. indice dei documenti trasmessi;
3. consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
4. relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
5. disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico;
6. affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
7. bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
8. elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
9. fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;
10. giustificativi di pagamento (copia assegni, bonifici, etc...) ed estratto conto bancario del conto dedicato;
11. lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento (Modello A allegato);
12. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), della ditta richiedente che attesti il rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali, o richiesta inoltrata all'INPS. Nel caso di sola richiesta della documentazione all'INPS, il DURC deve essere presentato al GAL entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
13. attestazione da cui si evinca che la ditta non è iscritta all'INPS e all'INAIL (solo nei casi in cui non sia previsto il rilascio del DURC o del documento di regolarità contributiva);
14. autodichiarazione di non avere l'obbligo d'iscrizione ad enti assistenziali e previdenziali (nel caso ricorrano le condizioni);
15. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
16. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
17. elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello B allegato);
18. certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazione);
19. eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;

Le domande di pagamento per la richiesta di acconti potranno essere presentate solo se residuano almeno 150 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione e rendicontazione degli interventi.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti verrà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevedrà la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Gli acconti in corso d'opera potranno essere erogati, in funzione dell'avanzamento della realizzazione dell'operazione comprovata da spese effettivamente sostenute.

La struttura tecnico-amministrativa del GAL, istruirà le domande di pagamento dell'acconto valutandole ammissibili o non ammissibili, riportando le motivazioni della non ammissibilità.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario avrà l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che verrà ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accertamento.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione dei contributi.

Il GAL, con delibera del C. di A. determinerà le liquidazioni dei contributi spettanti e le inoltrerà all'Autorità di Gestione del PSR.

Sulle domande ammesse al pagamento, l'Autorità di Gestione del PSR curerà le successive fasi relative ai controlli in loco, revisione, autorizzazione al pagamento, alla compilazione e trasmissione degli elenchi di liquidazione ad AGEA.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare esclusivamente, le seguenti modalità di pagamento:

- bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- bollettino postale documentato dalla ricevuta postale;
- vaglia postale documentato dalla ricevuta del vaglia postale.

Il bollettino e il vaglia postale possono essere ammessi a condizione che le operazioni siano effettuate tramite conto corrente postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale e riportare il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo), le stesse vanno documentate dall'estratto del conto corrente in originale dal quale risulta l'avvenuta trascrizione dell'operazione.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Nel caso di richiesta del riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità.

I beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altro documento avente forza probatoria equivalente, sulle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, va riportata la dicitura: "Progetto cofinanziato dal PSR Abruzzo 2007 – 2013, Fondo FEASR; Asse 4 – Leader, PSL GAL Maiella Verde; Misura 4.1; Sottomisura 4.1.3 Azione 2; Operazione/Progetto _____"

Articolo 17 - Saldi

A conclusione dei lavori il beneficiario potrà presentare domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica di seguito elencata.

la domanda di pagamento dovrà essere compilata, rilasciata, stampata e firmata da parte del legale rappresentante del richiedente e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio della domanda sul portale SIAN, presentata in formato cartaceo unitamente alla documentazione prescritta, al "GAL Maiella Verde Soc. Cons. a r.l." Via Frentana n. 50, 66043 Casoli (CH) a mezzo Raccomandata A/R. Sulla busta, oltre all'indirizzo del mittente, va riportata obbligatoriamente la dicitura "Domanda di adesione P.S.L. – Misura 4.1 - Sottomisura 4.1.3 - Azione 2", la omessa indicazione non consentirebbe l'individuazione del procedimento di riferimento.

La documentazione che il beneficiario dovrà produrre al GAL è la seguente:

- 1) copia della domanda compilata e rilasciata in via telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante del beneficiario con copia del documento di identità in corso di validità;
- 2) Indice dei documenti trasmessi;
- 3) certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;

- 4) consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
- 5) relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
- 6) disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
- 7) layout dei processi di lavorazione realizzati;
- 8) certificato di agibilità o autodichiarazione del progettista dell'opera realizzata;
- 9) autorizzazioni sanitarie;
- 10) autorizzazione del Comune competente per l'apertura del punto vendita aziendale;
- 11) affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
- 12) bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
- 13) elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
- 14) certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- 15) certificazione dei collaudi dei sistemi produttivi e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale;
- 16) fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;
- 17) giustificativi di pagamento (copia assegni, bonifici, etc...) ed estratto conto bancario del conto dedicato;
- 18) lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento (Modello A allegato);
- 19) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), della ditta richiedente che attesti il rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali, o richiesta inoltrata all'INPS. Nel caso di sola richiesta della documentazione all'INPS, il DURC deve essere presentato al GAL entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- 20) attestazione da cui si evinca che la ditta non è iscritta all'INPS e all'INAIL (solo nei casi in cui non sia previsto il rilascio del DURC o del documento di regolarità contributiva);
- 21) autodichiarazione di non avere l'obbligo d'iscrizione ad enti assistenziali e previdenziali (nel caso ricorrano le condizioni);
- 22) certificato di regolarità contabile, ai sensi della L.R. del 27/06/1986, n. 22 - solo per le società; redatto da un professionista iscritto al registro dei Revisori Contabili o se previsto dallo statuto, dal Collegio Sindacale della società stessa;
- 23) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- 24) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
- 25) elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello B allegato);
- 26) confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni;
- 27) certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- 28) eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;

La struttura tecnico-amministrativa del GAL, istruisce le domande di pagamento del saldo valutandole ammissibili o non ammissibili riportando le motivazioni della non ammissibilità.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accertamento.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo.

Il GAL, con delibera del C. di A. determinerà le liquidazioni del contributo spettante e le inoltrerà all' Autorità di Gestione del PSR.

Sulle domande ammesse al pagamento del saldo finale, L' Autorità di Gestione del PSR curerà le successive fasi relative ai controlli in loco, revisione, autorizzazione al pagamento, alla compilazione e trasmissione degli elenchi di liquidazione ad AGEA.

Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto da AGEA previa richiesta da parte dell'Autorità di Gestione del PSR e a seguito di accertamento finale delle opere e liquidazione del contributo.

Articolo 18 - Controlli in loco

I pagamenti potranno essere effettuati in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata dalla documentazione di rendicontazione. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non potranno essere riconosciuti ai fini della liquidazione

La Regione Abruzzo su delega dell'OP AGEA effettuerà, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006, dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

I controlli in loco, con sopralluogo aziendale, da parte di personale dei Servizi competenti dei controlli saranno eseguiti su un campione di almeno il 5% dei progetti beneficiari dei provvedimenti di concessione mediante il quale si verificherà il diritto al contributo.

I controlli in loco saranno espletati prima dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e prevedono i seguenti controlli:

- Verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria e l'ammissibilità a finanziamento;
- Verifica, nel caso di giovani agricoltori, del requisito di primo insediamento;
- Presa d'atto dei dati rilevabili dal fascicolo aziendale e riscontro con i dati al momento della domanda (la verifica dell'effettiva presenza in azienda delle coltivazioni, degli allevamenti, delle strutture inserite nei cicli produttivi e delle macchine e attrezzature è rinviata alla struttura che ha proceduto alla validazione del fascicolo aziendale);
- Verifica documentale delle opere ammesse a finanziamento e realizzate in fase di controllo.

L'esito del controllo in loco verrà riportato in un verbale che sarà inviato alle strutture amministrative competenti.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento del beneficiario a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

PARTE IV AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Articolo 19 - Criteri generali

Di seguito si elencano le regole obbligatorie il cui mancato rispetto determina l'esclusione dell'investimento dai benefici pubblici:

1. Per le opere edili e affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) si deve utilizzare l'elenco regionale dei "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo" (denominato "prezzario A.N.C.E.") in vigore alla data di presentazione della domanda pubblicato sul BURA e sul sito internet www.regione.abruzzo.it. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario.
2. Per le opere a preventivo (opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature, arredi ed impianti specifici e voci non contemplate nel prezzario A.N.C.E.), l'individuazione della spesa dovrà essere fatta sulla base d'offerta contenuta nei preventivi dettagliati di almeno tre ditte concorrenti. Occorre predisporre apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto corredato da relazione, contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
3. Per investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, brevetti, studi, ecc., dovranno essere presentate n. 3 offerte di preventivi dettagliati di almeno tre ditte concorrenti. Le offerte dovranno contenere informazioni puntuali sulle precedenti esperienze del fornitore, modalità di esecuzione del progetto e sui costi di realizzazione.
4. Nel caso di beni altamente specializzati o per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.
5. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto delle opere realizzate, degli acquisti e dei servizi forniti e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola e la dizione "nuovo di fabbrica".
6. Le spese generali (investimenti immateriali) sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Articolo 20 - Spese ammissibili

Investimenti per lo sviluppo delle attività artigianali tradizionali, attraverso:

- Acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature;
- Investimenti per la ristrutturazione di fabbricati esistenti consistenti in:
 - opere murarie, arredi ed impianti, necessarie al funzionamento dei beni se funzionalmente correlate agli investimenti indicati;
 - ristrutturazione/adeguamento di immobili (con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile);
- acquisto di brevetti e licenze (inclusi software);
- acquisto di know-how o conoscenze tecniche in generale e non brevettate;
- progettazione e spese generali;

Investimenti in tema di sviluppo delle attività commerciali, attraverso:

- adeguamento/restauro/recupero di immobili (opere murarie, arredi ed impianti) con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, mezzi mobili funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, e, comunque, utilizzati a servizio dell'unità locale interessata dal progetto da agevolare, spese per la realizzazione di impianti per la sicurezza;;
- Acquisto di software, tecnologie, servizi e consulenze necessarie alla realizzazione del progetto di investimento ed alla riqualificazione del sistema distributivo tra cui progettazioni dei fabbricati e degli impianti, sia generali sia specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- Adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature allo scopo di uniformarsi ai requisiti richiesti in materia di normativa igienico – sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente;
- progettazione e spese generali.

Limitazione, esclusioni

Le spese generali non possono superare il 12% degli investimenti materiali e comprendono:

- acquisto di know-how, software, siti internet, brevetti e licenze;
- spese di progettazione, consulenze e studi di fattibilità;

nei progetti che non prevedono la realizzazione di interventi di natura edile le spese di progettazione non possono superare il 4%.

Articolo 21 - Spese non ammissibili nell'ambito della misura

Non sono ammissibili a contributo le spese relative:

- all'acquisto terreni e/o fabbricati;
- all'IVA;
- all'acquisto di impianti, macchine, macchinari ed attrezzature usate (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali);
- agli interessi passivi;
- alla fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia e contributi in natura;
- agli investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso. Non sono considerati investimenti di sostituzione:
 - quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente;
 - lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- relative ad operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- a fabbricati ad uso abitativo;
- ad ampliamenti non giustificati da adeguamenti a norme comunitarie, nazionali e regionali e da cui derivino aumenti nei volumi e/o nelle superfici utili maggiori del 15% rispetto ai valori originari;
- ad opere ed acquisti non realizzati secondo le modalità previste dal presente bando;
- ad interventi di edilizia realizzati in economia;
- agli interventi su particelle catastali il cui titolo di conduzione è attestato da contratti di comodato e contratti unilaterali;

Articolo 22 - Decorrenza per l'ammissibilità delle spese

Si ricorda che le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono pena la non riconoscibilità/ammissibilità delle spese.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari.

Articolo 23 - Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare esclusivamente, le seguenti modalità di pagamento:

- bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- bollettino postale documentato dalla ricevuta postale;
- vaglia postale documentato dalla ricevuta del vaglia postale.

Il bollettino e il vaglia postale possono essere ammessi a condizione che le operazioni siano effettuate tramite conto corrente postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale unico e riportare il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo), le stesse vanno documentate dall'estratto del conto corrente in originale dal quale risulta l'avvenuta trascrizione dell'operazione.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Nel caso di richiesta del riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità.

I beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altro documento avente forza probatoria equivalente, sulle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, va riportata la dicitura: "Progetto cofinanziato dal PSR Abruzzo 2007 – 2013, Fondo FEASR; Asse 4 – Leader, PSL GAL Maiella Verde; Misura 4.1 - Sottomisura 4.1.3 - Azione 2; Progetto _____"

Articolo 24 - Parziale esecuzione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, devono riscontrare la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 65/2011 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.

Articolo 25 - Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera debbono essere richieste al GAL. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta in sede di variante.

Documentazione da produrre per la variante richiesta:

- domanda di variante;
- indice dei documenti trasmessi;
- relazione esplicativa della nuova progettualità;
- tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione della variante;
- quadro di riscontro delle opere concesse con quelle di variante;
- elaborati grafici modificati;

- contabilità delle opere redatto secondo le indicazioni riportate per la concessione del beneficio;
- nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completa della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Si specifica che sono considerate varianti al progetto soltanto:

- cambio di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

Le varianti richieste in funzione della loro ammissibilità sono subordinate alla verifica che la modifica proposta non vada a falsare la collocazione del progetto nella graduatoria rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante richiesta non potrà portare all'aumento del contributo concesso.

Le varianti saranno esaminate dal GAL che notificherà alla ditta, l'ammissibilità della variante unitamente al nuovo quadro economico e alla contabilità revisionata o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego.

La non ammissibilità della variante richiesta o la mancata presentazione della variante comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato agli articoli 32 e 33 della Parte VI "Riduzioni esclusioni e sanzioni" del presente bando.

Non verranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori relativi ad aspetti di dettagli e soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del costo dell'opera al netto della voce spese tecniche.

Eventuali variazioni della destinazione d'uso, nei periodi di riferimento dei vincoli di destinazione delle opere beneficiarie del contributo, dovranno essere preventivamente comunicate al GAL ed autorizzate;

Il GAL, previa istruttoria e delibera del C. di A., a mezzo raccomandata A/R, notificherà alla ditta, e per conoscenza all'Autorità di Gestione del PSR, l'ammissibilità della variazione della destinazione d'uso o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego.

La mancata comunicazione della variazione d'uso comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore come previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali.

Articolo 26 - Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL entro i sessanta (60) giorni consecutivi e precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori. Il GAL, previa istruttoria, concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 giorni consecutivi dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL a seguito dell'esito dell'istruttoria e previa deliberazione del C. di A., comunicherà a mezzo raccomandata A.R. la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori, oppure in caso di esito negativo i motivi che hanno determinato la non concessione della proroga unitamente alle modalità, i modi e i termini di legge per gli eventuali ricorsi.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 mesi compatibilmente con i tempi massimi a disposizione per le liquidazioni.

PARTE V

INTENSITÀ DEGLI AIUTI E RISORSE DISPONIBILI

Articolo 27 - Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 50% del costo totale ammissibile.

Il limite minimo di spesa ammissibile per il calcolo dei contributi concedibili è pari ad € 10.000,00.

Il limite massimo di spesa ammissibile per il calcolo dei contributi concedibili è pari ad € 50.000,00.

Non saranno considerati ammissibili ad aiuto i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione ai risultati dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri esposti, inferiore ai valori minimi sopra indicati.

Gli aiuti previsti dal presente bando sono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 della Commissione. Il beneficiario è comunque tenuto a comunicare altri eventuali finanziamenti pubblici, in regime "de minimis", percepiti nell'arco dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Articolo 28 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie assegnate dal P.S.L. GAL Maiella Verde alla Misura 4.1 – Sottomisura 4.1.3 - Azione 2" Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" ammontano a € 350.000,00 di spesa pubblica pari a € 700.000,00 di investimenti.

Articolo 29 - Recesso dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso dagli impegni assunti, che deve essere presentato dal beneficiario al GAL, comporta automaticamente la rinuncia volontaria al contributo concesso.

Non è ammesso il recesso nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. Il recesso non è, altresì, consentito qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso dagli impegni e la conseguente automatica rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate di seguito).

Articolo 30 - Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario", lo stesso deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'incapacità al lavoro di carattere permanente.

Articolo 31 - Controlli ex post

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato. Nel periodo "ex post" l'Autorità di Gestione del PSR effettua controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari.

L'attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuata dall'Organismo Pagatore (A.G.E.A.);

L'Autorità di Gestione del PSR comunicherà all'A.G.E.A. eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto al PSR ed al bando;

L'estrazione del campione e l'esecuzione dei controlli in loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti saranno attuati dall'Autorità di Gestione del PSR per delega dell'Organismo Pagatore (A.G.E.A.).

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento del beneficiario a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

PARTE VI

RIDUZIONI ESCLUSIONI E SANZIONI

Articolo 32 - Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità si procede alla pronuncia di decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

In applicazione di quanto stabilito dall'art.30 del Regolamento CE n° 65/2011, se l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento della domanda di pagamento supera l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento di oltre il 3 %, all'importo stabilito erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Giunta Regionale, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi.P.A.F.) 30125 del 22/12/2012 adotterà un provvedimento che riassume, per ciascuna misura/azione, gli impegni previsti nelle schede misura del bando, e stabilisce le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.

Articolo 33 - Sanzioni

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti.

- In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;
- In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR per importi superiori a 51,65 Euro;
- In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;
- L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma c della Legge 898/86, il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- La procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
 - la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
 - il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
 - le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ai limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Articolo 34 - Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e di quanto indicato nel PSR è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, negli anni successivi alla decisione di finanziamento del GAL Maiella Verde, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo (5 anni gli investimenti relativi a impianti, macchine, macchinari e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali), modifiche sostanziali che:

- a. ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b. siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Articolo 35 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Per tutta la documentazione e i dati presentati dai richiedenti ed acquisiti agli atti dal GAL Maiella Verde si applica il D.lgs 196 del 30/06/2009 relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.